



Il servizio di distribuzione del gas naturale nel primo periodo di applicazione del nuovo assetto normativo

Conferenza dei Comuni dell'Ambito Potenza 2 - Sud

Motivazioni dei provvedimenti su ambiti territoriali e criteri di gara

Sito MISE – Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche:

“La distribuzione del settore gas é un'attività regolata, in monopolio territoriale, che richiede neutralità, trasparenza ed efficacia nei confronti delle imprese di vendita, nonché efficienza nella gestione per ridurre i costi e quindi le tariffe di distribuzione ai clienti finali.

Relativamente all'efficienza e alla competitività, la normativa italiana (**Decreto legislativo n. 164/2000**), emanata in attuazione della prima direttiva sul mercato del gas naturale, **ha effettuato la scelta della gara pubblica**, anche in forma aggregata fra gli Enti locali concedenti, **come unica forma di assegnazione del servizio di distribuzione gas**. A tal fine lo stesso decreto ha previsto una cessazione anticipata delle concessioni previgenti, in funzione di una serie di parametri tesi ad aggregare i distributori esistenti (che dal 2000 ad oggi sono diminuiti da circa 780 a 230), secondo termini di scadenza che, anche in funzione di modifiche normative successive, sono divenuti più lunghi dei cinque anni iniziali; conseguentemente la maggior parte delle concessioni previgenti al D. lgs. n. 164 del 2000 ha un termine di scadenza tra il 2009 e il 2012.

Le poche centinaia di gare che hanno avuto luogo nel trascorso decennio, per scadenza naturale delle concessioni più antiche, sono state prevalentemente basate, in assenza di criteri prestabiliti, sul massimo canone offerto ed hanno comportato numerosi contenziosi, in particolare per quanto riguarda il valore di rimborso della rete da corrispondere al gestore uscente.

Inoltre alle nuove gestioni spetta anche il compito di assicurare impegnativi investimenti in manutenzione e sostituzione di molte reti di distribuzione che hanno raggiunto un tasso elevato di obsolescenza, dato l'ormai pluridecennale sviluppo della metanizzazione italiana, nonché per completare la metanizzazione del territorio, in particolare nel Mezzogiorno, dato che, con la riduzione delle risorse statali a disposizione, il finanziamento pubblico di tali opere si è sostanzialmente ridotto.

Per questi motivi, oltre che per migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio, il legislatore, con il D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, da ultimo modificato con la legge 23 luglio 2009, n. 99, ha affidato ai Ministri per lo sviluppo economico e per i rapporti regionali il compito di emanare un decreto che definisca gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e un decreto che individua i criteri di gara e di valutazione delle offerte.”

Criteri di determinazione degli ambiti

La metodologia generale seguita per la suddivisione del territorio nazionale in ambiti (bacini ottimali di utenza) è esposta nelle premesse del decreto 19 gennaio 2011, cd. “decreto Ambiti”.

Una prima suddivisione del territorio nazionale sulla base di ambiti a livello provinciale da suddividere in ambiti a livello sub-provinciale qualora si superano i 300.000 clienti effettivi o potenziali, con l'eccezione degli ambiti delle grandi città, o qualora sia possibile creare un ambito montano con almeno 100.000 clienti effettivi di cui almeno il 90% residenti in comuni montani, ha portato all'identificazione di 127 ambiti.

“Considerato che l'Autorità riconosce ai distributori con un numero di clienti inferiore alla soglia di 300.000 un maggiore ricavo tariffario a compensazione dei maggiori costi operativi per servire il singolo cliente, pari al 13% in più per gli operatori con meno di 300.000 clienti e 22% in più per quelli con meno di 50.000 clienti per il periodo regolatorio 2009-2012, e che pertanto l'aumento di dimensione degli ambiti consente di ridurre significativamente le tariffe di distribuzione a vantaggio dei consumatori;”

Successivamente in sede di Conferenza unificata si è aggiunto un ulteriore criterio per cui sono stati ulteriormente suddivisi 40 dei 127 ambiti originali aventi un numero di comuni superiore a 50 e almeno 50.000 clienti effettivi, continuando a mantenere i comuni tra loro interconnessi nello stesso ambito. Dai 40 ambiti ne sono discesi 90; si è così giunti complessivamente a 177 ambiti sul territorio nazionale.

Criteri di determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito

I criteri usati per l'individuazione dei Comuni ricompresi in ciascun ambito sono esposti nelle premesse del decreto “Comuni” 18 ottobre 2011, cd. “decreto Comuni”, nel seguente ordine di priorità:

- ▶ i comuni interconnessi devono appartenere allo stesso ambito;
- ▶ i comuni appartenenti ad un ambito devono essere contigui;
- ▶ l'ambito deve avere almeno 50.000 clienti effettivi, al fine di evitare che al gestore subentrante debba essere riconosciuta una maggiorazione tariffaria dei costi operativi superiore al 13%;
- ▶ qualora in un bacino CIPE per il finanziamento di cui alla metanizzazione nel Mezzogiorno vi siano ancora dei comuni da metanizzare, i comuni appartenenti al bacino devono essere tutti nello stesso ambito;
- ▶ i comuni della stessa comunità montana o di aree tipiche con caratteristiche storico-morfologiche omogenee, in cui già esistono rapporti di collaborazioni fra i comuni, sono inseriti, a meno di conflittualità con i criteri precedenti, nello stesso ambito per facilitarne l'aggregazione;
- ▶ il numero dei comuni degli ambiti più numerosi deve essere il più possibile vicino a 50, compatibilmente con i precedenti criteri;
- ▶ vi sia facilità di comunicazione stradale tra comuni nello stesso ambito al fine di facilitare l'organizzazione delle attività di pronto intervento;
- ▶ qualora i precedenti criteri siano tutti soddisfatti e rimangano soluzioni alternative, è preferita la soluzione di maggiore equilibrio tra gli ambiti in termini di numero di comuni e, secondariamente, di numero di clienti.



Ambiti territoriali minimi definiti dal D.M. 18 ottobre 2011 sul territorio della Regione Basilicata

Ambito	Nr. Comuni	Nr. Utenti (2008)	Presenza capoluogo di provincia	Raggruppamento di ambiti di cui all'All. 1 DM 226	Termine pubblicazione bando di gara ¹
Matera	30	68.008	SI	6°	11 sett. 2016
Potenza 1 - Nord	41	51.140	NO	7°	11 febb. 2017
Potenza 2 - Sud	60	53.294	SI	7°	11 nov. 2016

¹ da Tabella riportante per ciascun ambito le date aggiornate per l'intervento sostitutivo della Regione di cui all'art. 3 del DM 226/2011, in caso di mancato avvio della gara da parte dei Comuni, in seguito a DL n. 69/2013 convertito con L. n. 98/2013, a DL n. 145/2013 convertito con L. n. 9/2014, a DL n. 91/2014 convertito con L. n. 116/2014, a DL n. 192/2014 convertito con L. n. 11/2015.



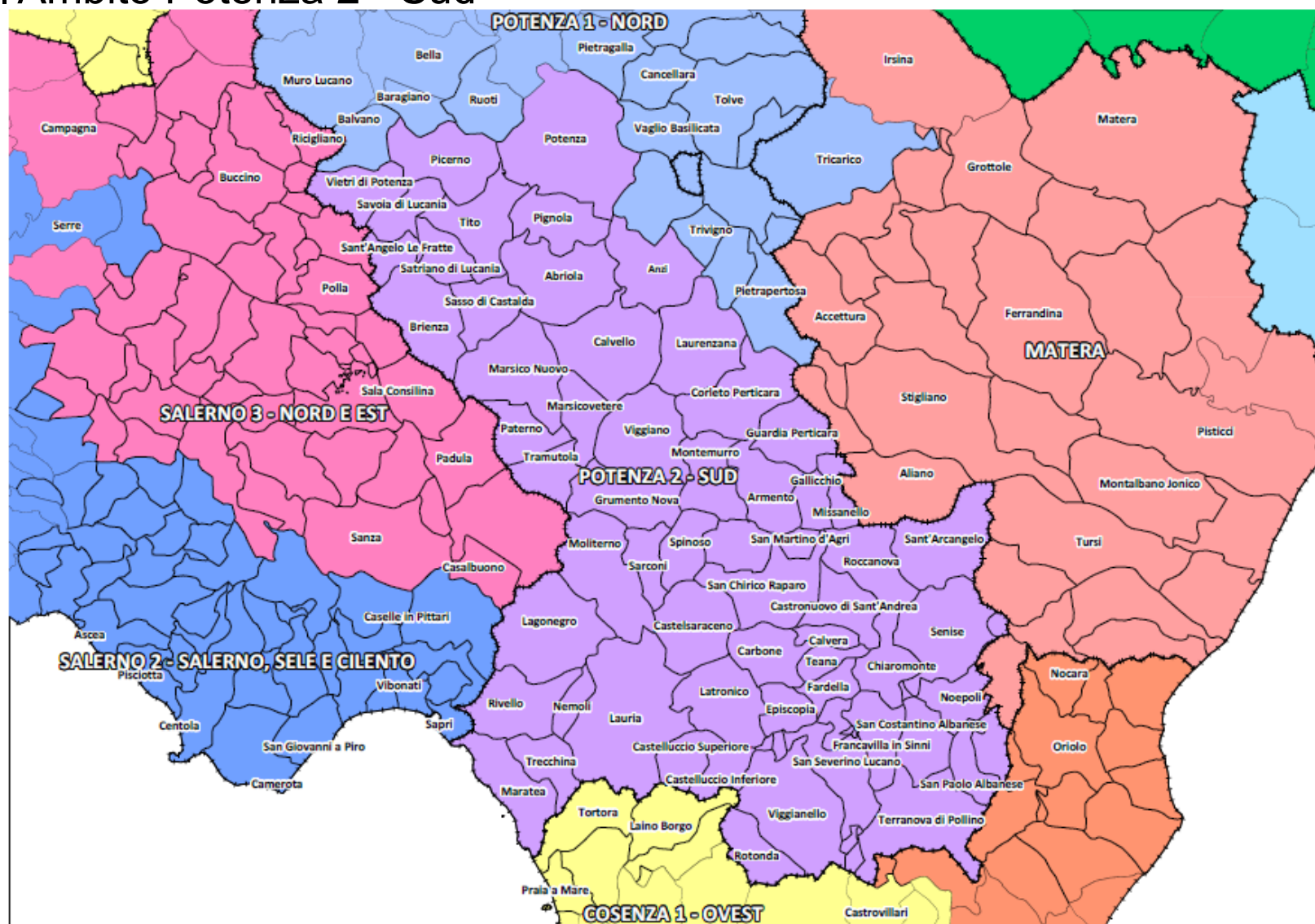
Ambiti territoriali minimi definiti dal D.M. 18 ottobre 2011 sul territorio della Provincia di Potenza

Potenza 1 - Nord

Potenza 2 - Sud

Superficie	3.008 Km ²	Superficie	3.717 Km ²
Popolazione	164.328 abitanti (2008) 163.139 abitanti (2010)	Popolazione	228.407 abitanti (2008) 226.460 abitanti (2010)
Numero comuni	41 in totale di cui 41 metanizzati di cui 31 metanizzati e montani	Numero comuni	60 in totale di cui 58 metanizzati di cui 58 metanizzati e montani
Lunghezza rete di distribuzione (Km)	780 (2008) 790 (2012)	Lunghezza rete di distribuzione (Km)	860 (2008) 929 (2012)
Numero di punti di riconsegna attivi	51.140 (2008) 53.978 (2012)	Numero di punti di riconsegna attivi	53.294 (2008) 59.935 (2012)
Gas distribuito (migliaia di mc)	55.615 (2008) 57.954 (2012)	Gas distribuito (migliaia di mc)	67.498 (2008) 72.518 (2012)
Numero di punti di riconsegna attivi (2008) necessari per la maggioranza qualificata	34.093	Numero di punti di riconsegna attivi (2008) necessari per la maggioranza qualificata	35.529
Province a cui appartengono i comuni costituenti l'ambito	Potenza Matera	Province a cui appartengono i comuni costituenti l'ambito	Potenza

Carta dell'Ambito Potenza 2 - Sud



Dati sui Comuni appartenenti all'Ambito Potenza 2 - Sud

Elenco dei comuni appartenenti all'ambito

POTENZA 2 - SUD

http://unmla.sviluppoeconomico.gov.it/dataset/ambito.asp?id_ambito=150

Codice ISTAT	Comune Denominazione	Provincia	Superficie (Km ²)	Altitudine (m)	Popolazione		Dati anno 2008			Dati anno 2012			Impianto in avviamento	Tipo rete	Comune montano
					2008	2010	Numero clienti	Gas distribuito (migliaia di Smc)	Lunghezza della rete (Km)	Numero clienti	Gas distribuito (migliaia di Smc)	Lunghezza della rete (Km)			
76001	Abrola	Potenza	96,64	957	1.632	1.599	253	228	20	328	258	20	No	Gas naturale	SI
76004	Anzi	Potenza	76,74	1.008	1.829	1.811	0	0	0	294	284	13	No	Gas naturale	SI
76005	Armento	Potenza	58,5	710	704	696	194	169	5	217	125	5	No	Gas naturale	SI
76013	Brienza	Potenza	82,69	713	4.192	4.187	830	775	11	880	839	12	No	Gas naturale	SI
76015	Calvello	Potenza	105,03	730	2.020	2.000				0	0	0	No	Gas naturale	SI
76016	Calvera	Potenza	15,79	630	468	442	100	50	8	109	56	8	No	Gas naturale	SI
76019	Carbone	Potenza	47,75	690	744	715	211	132	10	241	153	10	No	Gas naturale	SI
76020	San Paolo Albanese	Potenza	29,89	800	329	327	125	70	5	129	65	5	No	Gas naturale	SI
76022	Castelluccio Inferiore	Potenza	28,81	495	2.227	2.175	461	373	17	607	479	7	No	Gas naturale	SI
76023	Castelluccio Superiore	Potenza	32,28	680	897	874	217	169	10	247	164	9	No	Gas naturale	SI
76025	Castelsaraceno	Potenza	74,18	916	1.560	1.497	374	285	9	418	338	9	No	Gas naturale	SI
76026	Castrolibero di Sant'Andrea	Potenza	46,93	650	1.265	1.189							No		SI
76027	Cersosimo	Potenza	24,65	548	756	734	166	110	8	193	167	8	No	Gas naturale	SI
76028	Chiaromonte	Potenza	70,58	794	2.041	2.015	306	295	14	402	583	14	No	Gas naturale	SI
76029	Corleto Perticara	Potenza	88,98	757	2.712	2.628	1.010	513	14	1.022	601	14	No	Gas naturale	SI
76030	Episcopia	Potenza	28,73	530	1.523	1.488	249	230	8	299	235	8	No	Gas naturale	SI
76031	Fardella	Potenza	27,28	745	665	653	163	130	6	198	154	6	No	Gas naturale	SI
76034	Francavilla in Sinni	Potenza	48,95	421	4.308	4.303	544	594	15	687	800	17	No	Gas naturale	SI
76035	Gallicchio	Potenza	23,48	730	926	907	282	194	8	305	246	8	No	Gas naturale	SI
76037	Grumento Nova	Potenza	66,17	771	1.748	1.727	368	351	9	382	247	10	No	Gas naturale	SI
76038	Guardia Perticara	Potenza	52,95	750	664	629	239	179	5	250	127	5	No	Gas naturale	SI
76039	Lagonegro	Potenza	112,41	666	5.868	5.802	1.160	1.436	19	1.380	1.484	20	No	Gas naturale	SI
76040	Latronico	Potenza	75,98	888	4.906	4.811	720	693	21	1.108	936	36	No	Gas naturale	SI
76041	Laurenzana	Potenza	95,27	850	2.052	1.975				449	379	12	No	Gas naturale	SI
76042	Lauria	Potenza	175,66	430	13.504	13.392	1.930	1.991	25	2.078	2.110	30	No	Gas naturale	SI
76044	Maratea	Potenza	67,32	300	5.221	5.210	265	179	8	308	269	9	No	Gas naturale	SI
76045	Marsico Nuovo	Potenza	101,03	865	4.634	4.585	835	763	12	848	755	12	No	Gas naturale	SI
76046	Marsicovetere	Potenza	37,82	1.037	5.282	5.411	1.642	2.296	27	1.779	2.080	27	No	Gas naturale	SI
76049	Missanello	Potenza	22,3	604	577	555	54	0	13	144	90	13	No	Gas naturale	SI
76050	Moliterno	Potenza	97,65	879	4.381	4.289	1.428	1.194	23	1.465	1.422	23	No	Gas naturale	SI
76052	Montemurro	Potenza	56,54	723	1.411	1.347	80	0	8	303	220	10	No	Gas naturale	SI
76054	Nemoli	Potenza	19,75	421	1.532	1.519	159	120	5	181	165	6	No	Gas naturale	SI
76055	Noepoli	Potenza	51,52	676	1.039	988	324	245	6	325	236	6	No	Gas naturale	SI
76059	Picerno	Potenza	78,29	721	6.131	6.090	1.211	1.551	12	1.214	1.279	12	No	Gas naturale	SI
76062	Pignola	Potenza	55,51	926	6.466	6.671	1.410	1.708	21	1.564	1.834	21	No	Gas naturale	SI
76063	Potenza	Potenza	173,97	819	68.594	68.297	23.433	39.657	177	24.557	40.153	185	No	Gas naturale	SI
76068	Rivello	Potenza	68,94	479	2.894	2.865	231	178	7	292	248	7	No	Gas naturale	SI
76069	Roccanova	Potenza	61,63	648	1.670	1.640							No	GPL	SI
76070	Rotonda	Potenza	42,33	580	3.632	3.584	847	718	12	894	775	17	No	Gas naturale	SI
76074	San Chirico Raparo	Potenza	83	780	1.213	1.177	57	0	16	283	220	16	No	Gas naturale	SI
76075	San Costantino Albanese	Potenza	37,42	650	852	805	180	100	6	197	114	6	No	Gas naturale	SI



Dati sui Comuni appartenenti all'Ambito Potenza 2 - Sud_segue

76077	San Martino d'Agri	Potenza	50,25	666	876	850	61	0	7	175	122	7	No	Gas naturale	SI
76078	San Severino Lucano	Potenza	61,14	877	1.763	1.711	197	257	8	225	234	7	No	Gas naturale	SI
76079	San'Angelo Le Fratte	Potenza	22,99	560	1.482	1.486	83	0	7	180	152	7	No	Gas naturale	SI
76080	San'Arcangelo	Potenza	89,47	388	6.548	6.524	492	0	28	1.473	1.483	30	No	Gas naturale	SI
76081	Sarconi	Potenza	30,46	636	1.427	1.392	300	203	7	339	263	7	No	Gas naturale	SI
76082	Sasso di Castalda	Potenza	45,21	949	858	852	238	214	14	258	257	14	No	Gas naturale	SI
76083	Satriano di Lucania	Potenza	33,02	653	2.432	2.408	574	643	9	634	660	9	No	Gas naturale	SI
76084	Savola di Lucania	Potenza	32,25	720	1.180	1.166	164	197	16	191	149	18	No	Gas naturale	SI
76085	Senise	Potenza	96,61	335	7.385	7.304	2.335	1.955	33	2.368	1.970	33	No	Gas naturale	SI
76086	Spinoso	Potenza	37,82	649	1.643	1.602	128	0	10	342	273	10	No	Gas naturale	SI
76087	Teana	Potenza	19,61	806	683	669	158	195	5	187	146	5	No	Gas naturale	SI
76088	Terranova di Pollino	Potenza	112,3	926	1.402	1.362	390	329	8	424	335	8	No	Gas naturale	SI
76089	Tito	Potenza	70,59	650	7.052	7.197	2.239	2.405	24	2.339	2.215	29	No	Gas naturale	SI
76091	Tramutola	Potenza	36,48	650	3.223	3.195	894	773	17	960	825	17	No	Gas naturale	SI
76092	Trecchina	Potenza	37,71	500	2.413	2.369	358	254	10	441	345	10	No	Gas naturale	SI
76096	Vietri di Potenza	Potenza	52,01	405	2.983	2.933	588	475	16	625	421	18	No	Gas naturale	SI
76097	Viggiarello	Potenza	119,83	500	3.294	3.209	142	141	6	162	168	7	No	Gas naturale	SI
76098	Viggiano	Potenza	89,03	975	3.178	3.170	1.152	1.056	22	1.273	1.178	24	No	Gas naturale	SI
76100	Poterno	Potenza	39,25	634	3.516	3.452	743	725	13	762	632	13	No	Gas naturale	SI
Totale ambito			3.717,37	-	228.407	226.460	53.294	67.498	860	59.935	72.518	929	-	-	-

Distributori presenti sul territorio dell'Ambito

Gestore – Sede legale	N. Comuni	N. Pdr (anno 2008)
Società Italiana per il Gas P.A. Italgas – Torino	3	25.096
2I Rete Gas S.p.A. – Milano	20	12.972
A.M.G. Soc. Coop. a r.l. – Campobasso	6	4.103
Cnea Sud S.r.l. – Rotonda (PZ)	7	2.833
Aquamet S.p.A. – Roma	3	2.738
S.I.DI.GAS S.p.A. – Avellino	4	2.477
Cosvim Soc. Coop. a r.l. – Potenza	7	1.317
Amalfitana Gas S.r.l. – Bari	1	1.152
Gas Natural Distribuzione S.p.A.–Acquaviva delle Fonti (BA)	3	552
Salerno Energia Distribuzione S.p.A. – Salerno	2	54
Camastragas S.r.l.	1	0
Soldo Francesco S.r.l.	1	0
No rete metano	2 ¹	0
Totale	60	53.294

Dati ricavati dal sito del Ministero dello sviluppo economico.

Il sito riporta i dati sulla distribuzione gas aggiornati al 2012. Ai fini del rispetto della maggioranza qualificata e degli oneri di gara, tuttavia, devono essere presi in considerazione i Pdr attivi alla data del 2008, in quanto presi a riferimento per la formazione degli ambiti.

¹ Castronuovo di Sant'Andrea e Roccanova



Gestori uscenti e Comuni

Società Italiana per il Gas PA - Italgas	Cosvim Soc. Coop. a r.l.
Abriola, Pignola, Potenza	Castelsaraceno, Montemurro, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, Sant'Arcangelo, Spinoso
2I Rete Gas SpA	Amalfitana Gas Srl
Armento, Calvera, Carbone, Cersosimo, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Marsicovetere, Noepoli, Paterno, Picerno, San Costantino Albanese, Savoia di Lucania, Senise, Teana, Terranova di Pollino, Tito, Tramutola, Vietri di Potenza	Viggiano
A.M.G. Soc. Coop.a r.l.	Gas Natural Distribuzione SpA
Lagonegro, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina	Chiaromonte, Fardella, Sant'Angelo Le Fratte
Cnea Sud Srl	Salerno Energia Distribuzione SpA
Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Episcopia, Latronico, Rotonda, San Severino Lucano, Viggianello	Calvello, Missanello
Aquamet SpA	Camastragas Srl
Corleto Perticara, Moliterno, Sarconi	Laurenzana
S.I.DI.GAS SpA	Soldo Francesco Srl
Brienza, Marsico Nuovo, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania	Anzi
Totale Comuni n. 58 n. 2 Comuni privi di rete metano (Castronuovo di S.Andrea, Roccanova)	

D.M. 12 novembre 2011, n. 226 recante *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del decreto-legge 1°ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”*, entrato in vigore l'11 febbraio 2012, **modificato con D.M. 20 maggio 2015**

Articoli

- 1 Definizioni
- 2 Soggetto che gestisce la gara
- 3 Intervento della Regione
- 4 Obblighi informativi dei gestori
- 5 Rimborso al gestore uscente nel primo periodo
- 6 Rimborso al gestore uscente a regime
- 7 Proprietà degli impianti
- 8 Oneri da riconoscere all'Ente locale concedente e ai proprietari di impianti
- 9 Bando di gara e Disciplinare di gara
- 10 Requisiti per la partecipazione alla gara
- 11 Commissione di gara
- 12 Criteri di aggiudicazione delle offerte
- 13 Condizioni economiche
- 14 Criteri di sicurezza e qualità del servizio
- 15 Piano di sviluppo degli impianti
- 16 Offerte anomale
- 17 Monitoraggio degli effetti del decreto e supporto agli Enti locali
- 18 Prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano
- 19 Entrata in vigore

Allegati al D.M. n. 226/2011

Allegato A

Tabella 1 – Durata utile ai fini del calcolo del valore industriale residuo degli impianti di distribuzione nel primo periodo.

Allegato 1

Data limite entro cui la Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni dell'ambito per la scelta della stazione appaltante e da cui decorre il tempo per un eventuale intervento della Regione di cui all'art. 3 del regolamento.

Allegato 2

Bando di gara tipo (modificato con D.M. 20 maggio 2015)

- Allegato A al bando di gara
- Allegato B al bando di gara
- Allegato C al bando di gara
- Allegato D al bando di gara

Allegato 3

Disciplinare di gara tipo (modificato con D.M. 20 maggio 2015)

- Allegato A al disciplinare di gara
- Allegato B – Schema di Piano Industriale – Istruzioni per la redazione

Allegato 4

Dati significativi di aggiudicazione della gara per il monitoraggio degli effetti del regolamento

Funzioni della Stazione appaltante

La Stazione appaltante:

1. determina il corrispettivo *una tantum* a copertura degli oneri di gara;
2. predispone le “Linee guida programmatiche d'ambito”;
3. redige, in collaborazione con gli Enti locali concedenti ed in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, per ogni Comune, il “Documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento”;
4. **provvede al reperimento diretto delle informazioni utili per la pubblicazione del bando di gara, anche nei confronti dei gestori uscenti, nel caso di Comuni inadempienti e previa diffida agli stessi contenente un termine perentorio a provvedere. In questo caso l'Allegato B al bando di gara riporta l'eventuale evidenza delle informazioni non fornite direttamente dal Comune (art. 2, comma 6, del Regolamento, come modificato dal D.M. 20 maggio 2015);**
5. predispone il bando e il disciplinare di gara;
6. effettua le dovute trasmissioni di documentazione all'AEEGSI, prima della pubblicazione del bando di gara;
7. pubblica il bando, nomina la commissione giudicatrice, aggiudica la gara;
8. svolge, su delega degli Enti concedenti, la funzione di controparte del contratto di servizio, coadiuvata dal Comitato di Monitoraggio.

Funzioni degli Enti locali

Gli Enti locali:

1. individuano la Stazione appaltante, negli ambiti ove non è presente il capoluogo di provincia;
2. demandano formalmente il ruolo di Stazione appaltante;
3. richiedono i dati ai Gestori concessionari sul proprio territorio;
4. forniscono alla Stazione appaltante tutti i dati e le informazioni necessari per predisporre la documentazione di gara;
5. coadiuvano la Stazione appaltante nella funzione di controparte del contratto di servizio, mediante i rappresentanti dei Comuni concedenti nel Comitato di Monitoraggio (max 15 membri).

Individuazione ex lege della stazione appaltante e convocazione degli Enti locali dell'Ambito

Articolo 2, comma 1, primo periodo, del D.M. n. 226/2011:

“Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente”.

Articolo 2, comma 2, del D.M. n. 226/2011:

*“Il Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all'ambito, o la Provincia, negli altri casi, convoca, entro la data di cui all'allegato 1, **come espressamente prorogata dalle norme vigenti**, per il primo periodo di applicazione, gli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma 1”.*

Perentorietà dei termini e potere sostitutivo della Regione

Articolo 4, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (cd. “Decreto del Fare”) convertito, con modificazioni, nella Legge n. 98/2013:

*“I **termini** previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sono da intendersi **di natura perentoria**. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”.*

Le norme di cui all'art. 4, commi 2, 3, 3-bis, 4 e 5 del D.L. n. 69/2013 sono state integrate nel testo del Regolamento, come modificato dal D.M. 20 maggio 2015, all'art. 3, comma 1 (“Intervento della Regione” nel primo periodo):

“Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, commi 2, 3, 3-bis, 4 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle altre norme vigenti che espressamente prorogano i termini, nel primo periodo di applicazione, qualora,.....o qualora, nel caso di presenza nell'ambito del Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi ... dal termine fissato nell'allegato 1, la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”.

Sanzioni economiche per mancato rispetto dei termini

Articolo 4, comma 5, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (cd. “Decreto del Fare”) convertito, con modificazioni, nella Legge n. 98/2013:

*“Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, **il venti per cento delle somme di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa congruaggio per il settore elettrico per essere destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente**”.*

Art. 8, comma 4, D.M. n. 226/2011, come modificato dal D.M. 20/05/2015:

“Il Gestore corrisponde annualmente agli Enti locali una quota parte della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui la rete sia di proprietà dell'Ente locale sia nel caso in cui sia di proprietà del gestore, nonché della relativa quota di ammortamento annuale di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), fino al **10%**, come risultato dell'esito della gara”

Tabella riportante per ciascun ambito le date aggiornate per l'intervento sostitutivo della Regione ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 226/2011

AMBITI del 7° RAGGRUPPAMENTO dell'All. 1 DM 226/2011	Data in cui è esercitato il potere sostitutivo dalla Regione di cui all'articolo 3 del DM 226/2011	
	Per mancata nomina della stazione appaltante	Per mancata pubblicazione del bando di gara
Agrigento	Nota 1	11-nov-16
Avellino	Nota 1	11-nov-16
Benevento	Nota 1	11-nov-16
Brindisi	Nota 1	11-nov-16
Caltanissetta	Nota 1	11-nov-16
Catania 2 - Sud	Nota 1	11-nov-16
Isernia	Nota 1	11-nov-16
Lecce 1 - Nord	Nota 1	11-nov-16
Pescara	Nota 1	11-nov-16
Potenza 2 - Sud	Nota 1	11-nov-16
Taranto	Nota 1	11-nov-16
Trapani	Nota 1	11-nov-16
Caserta 2 - Nord e Ovest	11-mar-16	11-feb-17
Catania 1 - Nord	11-mar-16	11-feb-17
Cosenza 2 - Est	11-mar-16	11-feb-17
Foggia 1 - Nord	11-mar-16	11-feb-17
Lecce 2 - Sud	11-mar-16	11-feb-17
Messina 2 - Ovest	11-mar-16	11-feb-17
Napoli 4 - Sud - Est	11-mar-16	11-feb-17
Palermo 2 - Provincia	11-mar-16	11-feb-17
Potenza 1 - Nord	11-mar-16	11-feb-17
Reggio di Calabria - Vibo Valentia	11-mar-2016 (nota 3)	11-feb-17
Salerno 3 - Nord e Est	11-mar-16	11-feb-17

Nota 1 – Non applicabile in quanto l'ambito contiene il Capoluogo di Provincia che svolge la funzione di stazione appaltante

Nota 3 – Deve essere scelta la stazione appaltante in quanto l'ambito è l'unione di territori appartenenti a due province con utenza gas paragonabile



Cronoprogramma

11/02/2012	11/08/2015			11/11/2016	
FASE 0 Entrata in vigore D.M. 226/2011: 11/02/2012, decorrenza date limite di cui all'Allegato 1 al DM 226/2011	FASE 1 Convocazione dei Comuni Entro l'11/08/2015 il Comune capoluogo convoca i Comuni dell'ambito	FASE 2 Nomina della Stazione appaltante Per ambiti in cui è presente il capoluogo di provincia, l'individuazione della SA è già fatta ex lege. Conferimento formale della delega del ruolo di Stazione appaltante	FASE 3 Reperimento della documentazione Consegna alla SA, da parte dei Comuni, della documentazione necessaria alla gara	FASE 4 Elaborazione documenti di gara e indizione della gara Entro l'11/11/2016 pubblicazione del bando	FASE 5 Nomina della Commissione di gara, espletamento della gara, aggiudicazione, trasmissione al Mise dei dati per monitoraggio, stipula contratto di servizio
Norme di riferimento: art. 2, commi 2 e 3 - art. 3 del DM 226/2011	Norme di riferimento: art. 2, comma 2, DM 226/2011	Norme di riferimento: art. 2, commi 1 e 3, secondo periodo, DM 226/2011	Norme di riferimento: art. 2, comma 6, DM 226/2011, art. 4 DM 226/2011, Deliberazione AEEGSI n. 532/2012/R/gas	Norme di riferimento: artt. 3, comma 1, 5, 9 e 10 del DM 226/2011 – art. 4, commi 2,3 e 3-bis, del DL n. 69/2013 – art. 1, comma 16, DL 145/2013 – Deliberazioni AEEGSI	Norme di riferimento: artt. 11, 16 e 17 del DM 226/2011 – DM 05/02/2013

Aspetti economici_La proprietà degli impianti

Sono possibili diversi assetti proprietari, disciplinati dall'art. 7 del D.M. n. 226/2011:

1. caso in cui il Comune, o una sua società patrimoniale delle reti, sia proprietario dell'impianto o di una porzione di esso: tale parte è messa a disposizione del gestore entrante, a fronte del pagamento di un canone;
2. caso in cui la concessione prevede a fine affidamento la devoluzione gratuita di una porzione di impianto: l'Ente locale ne acquisisce la proprietà se alla data di cessazione effettiva si è già raggiunta la scadenza naturale del contratto; se la data di scadenza naturale supera la data di effettiva cessazione del servizio e le modalità per la cessazione anticipata non siano desumibili nelle convenzioni o nei contratti, l'Ente locale acquisisce la proprietà previo pagamento del valore di rimborso al gestore uscente. Come alternative, l'Ente locale può optare per il passaggio di proprietà di tale porzione di rete direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante ovvero optare per il passaggio di proprietà tra gestori di una frazione della suddetta porzione di rete (art. 7, comma 1-bis, introdotto dal D.M. 20 maggio 2015);
3. caso di proprietà delle reti da parte del gestore uscente: il gestore uscente cede la proprietà della propria porzione di impianto al gestore subentrante, previo pagamento da parte di quest'ultimo del valore di rimborso di cui all'art. 5 del D.M. n. 226/2011. Il gestore subentrante mantiene la proprietà di tale porzione per la durata dell'affidamento, con il vincolo di farla rientrare nella piena disponibilità funzionale dell'Ente locale concedente alla fine del periodo di affidamento.

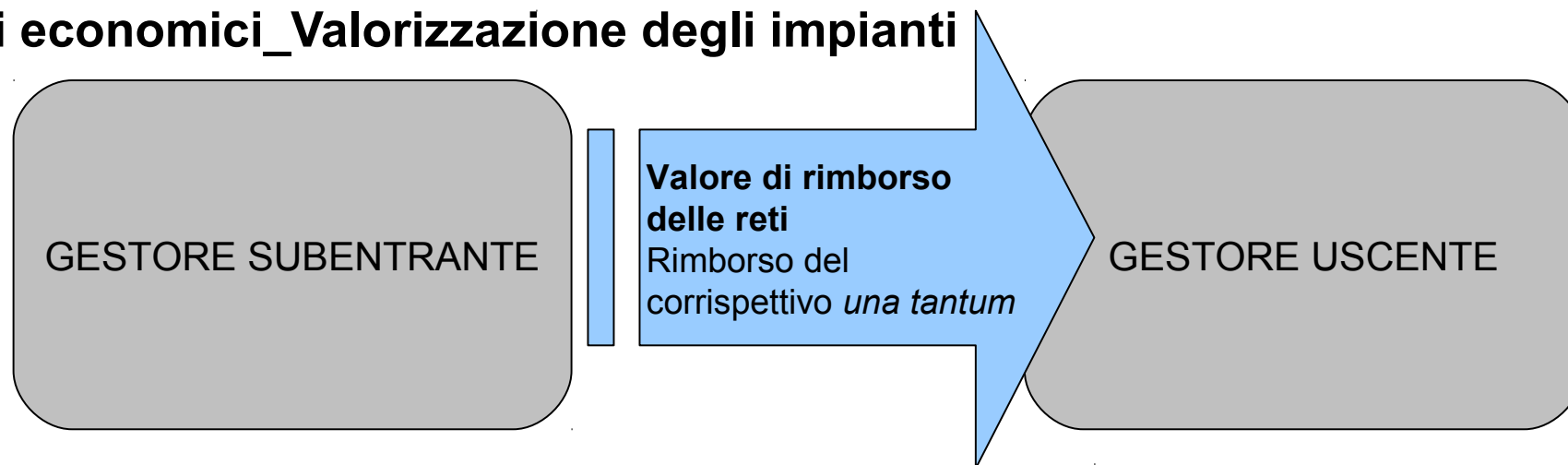
Sul regime giuridico dei beni destinati al servizio di distribuzione del gas, si veda anche Faq pubblicata sul sito del MISE.

Aspetti economici_Flussi finanziari connessi alla gara

Il Gestore aggiudicatario corrisponde:

1. **ai gestori uscenti**, il valore di rimborso delle reti nonché il rimborso del corrispettivo *una tantum* unitamente agli interessi, ai sensi dell'**art.8, co.1, del Regolamento come modificato dal D.M. 20 maggio 2015** e con modalità definite dall'AEEGSI;
2. **al soggetto svolgente l'attività di controllo e vigilanza** sulla conduzione del servizio, un corrispettivo annuale pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativi ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale;
3. **ai soggetti proprietari di parte degli impianti**, annualmente, remunerazione del relativo capitale investito netto che l'AEEGSI riconosce ai fini tariffari;
4. **agli Enti locali**, indipendentemente dalla proprietà della rete, annualmente, una quota parte della remunerazione del capitale di località nonché della relativa quota di ammortamento annuale, fino al **10%**, come risultante all'esito della gara. Tale percentuale è tra le condizioni economiche oggetto di gara, ai sensi dell'art. 13, co.1, lett. d), del Regolamento, con un tetto **spostato dal 5% al 10% da modifica apportata dal D.M.20 maggio 2015**;
5. **agli Enti locali**, altre entrate quali COSAP/TOSAP, eventuale valore dei TEE (Titoli di Efficienza Energetica). Ai sensi dell'art. 8, co. 6, del Regolamento, il gestore anticipa ciascun anno agli Enti locali concedenti una somma pari al valore dei TEE degli interventi su cui si è impegnato in sede di gara per l'anno in corso. L'art. 13, comma 1, lett. e), del Regolamento prevedeva inizialmente che i TEE dovessero derivare solo da interventi sugli usi finali del gas naturale, mentre **con la modifica introdotta dal D.M. 20 maggio 2015, sono ammissibili tutte le tipologie di titoli. Al processo di gestione e certificazione dei risparmi generati dai relativi progetti provvede il GSE (Gestore dei Servizi Energetici).**

Aspetti economici_Valorizzazione degli impianti



Valore di rimborso (VR) = Valore Industriale Residuo (VIR) – Contributi pubblici e privati (*)

Il VIR assume rilevanza solo nel “primo periodo”, in quanto “a regime” ossia alla scadenza delle concessioni affidate ai sensi del D. Lgs. n. 164/2000, il VR sarà pari alla RAB ai sensi dell'art. 14, comma 8, secondo periodo, dello stesso decreto.

La consegna degli impianti al gestore subentrante può avere luogo, ai sensi dell'art. 14, comma 9, del D. Lgs. n. 164/2000, solo dopo che il gestore aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del rimborso nei confronti del precedente gestore, previsto dall'articolo 15, comma 5, del medesimo D. Letta, calcolato ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 226/2011 (si confronti anche articolo 7 del contratto di servizio tipo approvato con D.M. 5 febbraio 2013).

(*) Sul trattamento dei contributi privati, è da tenere presente che ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del D.L. 145/2013, la detrazione dei contributi privati si applica in tutti i casi, anche in quelli in cui i documenti contrattuali prevedano una differente metodologia di calcolo del valore di rimborso, rispetto alle Linee Guida. **Per integrare tale norma nel Regolamento, il D.M. 20 maggio 2015 ha aggiunto all'art. 5, il comma 2-bis: “Nei casi di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente da quanto contenuto nei documenti contrattuali, vengono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, relativi alla porzione di impianto di proprietà del gestore uscente che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, valutati in base alla metodologia della regolazione tariffaria vigente, ed assumendo le vite utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10”.**

Aspetti economici_Valorizzazione degli impianti_VIR e RAB

La determinazione del **VIR** si fonda sul criterio della stima industriale; il VIR rappresenta quel valore da riconoscersi al gestore uscente (per le parti di impianto di sua proprietà) allorquando questi lascia sul territorio un bene che, potendo ancora essere utilizzato per la gestione del servizio da parte del nuovo concessionario, continua ad avere un valore (residuo) in termini industriali.

Valore Industriale Residuo (VIR) = Valore di Ricostruzione a Nuovo (VRN) - Degrado

La metodologia prevede l'iniziale determinazione del valore di ricostruzione a nuovo (VRN) dell'impianto oggetto di gara, ossia il costo che il gestore d'ambito dovrebbe sostenere per costruire lo stesso identico impianto, quindi di pari consistenza e con lo stesso materiale delle condotte esistenti e la stessa tipologia di misuratori, tenendo conto delle condizioni normative e dello stato dei luoghi, e quindi delle strade, al momento della preparazione del bando di gara, supponendo che l'impianto non sia preesistente.

Il calcolo del VRN si fonda sullo stato di consistenza dell'impianto.

Ottenuto il VRN, si deduce da esso il valore del degrado fisico dell'impianto, in funzione del tempo trascorso e della durata utile dell'impianto stesso. Ai fini delle durate utili dei vari cespiti, il D.M. n. 226/2011 ha indicato quelle da utilizzare per determinare la percentuale di degrado fino al 30 settembre 2004 nell'Allegato A – Tabella 1.

Diversa metodologia è quella che conduce alla **Regulatory Asset Base (RAB)**, che rileva a fini tariffari.

La RAB rappresenta il capitale netto investito dal gestore e riconosciuto in tariffa dall'AEEGSI e viene determinata con la metodologia dei costi storici rivalutati ossia partendo dai costi effettivamente sostenuti dal gestore nel corso degli anni, con condizioni locali e normative vigenti al momento dei singoli investimenti, che possono essere mutate nel corso degli anni, e con lavorazioni secondo le prescrizioni del gestore della strada al momento dell'investimento o, in assenza di prescrizioni dell'ente gestore della strada, secondo le procedure dello specifico gestore.

Aspetti economici_Rimborso al gestore uscente_Art. 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, cd. “Destinazione Italia”, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 9/2014 “Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed Expo 2015”.

Modifica l'art. 15, comma 5, del D. Lgs. n. 164/2000, stabilendo che:

- ✓ il rimborso al gestore uscente a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, è calcolato **nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile** dalla volontà delle parti **nonché per gli aspetti non disciplinati** dalle medesime convenzioni o contratti, **in base alle linee guida su criteri e modalità operative** per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/2013;
- ✓ in ogni caso dal rimborso sono **detratti i contributi privati** relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
- ✓ **qualora il VIR risulti maggiore del 10% del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria**, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del VIR all'AEEGSI per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara; la stazione appaltante tiene conto delle **eventuali osservazioni dell'Autorità** ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
- ✓ resta sempre **esclusa la valutazione del mancato profitto** derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

Tali norme sono state integrate nell'articolo 5 del D.M. n. 226/2011, come modificato dal D.M. 20 maggio 2015.

Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale

Documento MISE del 7 aprile 2014 approvato con Decreto Ministeriale 22 maggio 2014

Struttura:

<i>Parte I Scopo applicabilità e generalità sulla metodologia delle Linee Guida</i>	Valore di ricostruzione dei misuratori
Scopo del documento e processo di emissione	Impianti di telecontrollo
Applicabilità delle Linee Guida	Aggiornamento prezzi per i componenti della distribuzione gas
Stato di consistenza	Dati di input per la valorizzazione di tratti di rete in sconfinamento da altri Comuni
Limitazioni nell'utilizzo dei prezziari per opere edili e stradali e prezzi dei componenti gas	<i>Parte III Degrado dei cespiti e trattamento dei contributi pubblici e privati e dei premi per la determinazione del valore di rimborso</i>
Metodologia generale e data di riferimento per la valutazione del valore di rimborso	Degrado fisico degli impianti
<i>Parte II Valore di ricostruzione a nuovo</i>	Trattamento dei contributi pubblici e privati e dei premi
Valore di ricostruzione a nuovo	Reti realizzate a scomputo di oneri di urbanizzazione
Trattamento spese generali e oneri di sicurezza	<i>Parte IV Documentazione per la verifica dell'Ente locale</i>
Valore di ricostruzione delle condotte	Documentazione da presentare per la verifica
Valore di ricostruzione degli impianti di derivazione di utenza	<i>Allegato 1 Osservazioni all'applicabilità di voci di Prezzari provinciali e regionali al valore di rimborso di un impianto di distribuzione gas</i>
Valore di rimborso dei terreni e di ricostruzione dei fabbricati industriali	<i>Allegato 2 Algoritmi per il calcolo di costo per la ricostruzione a nuovo, del degrado fisico dei cespiti e del valore residuo dei contributi pubblici e privati e dei premi</i>
Valore di ricostruzione degli impianti primari e secondari	<i>Allegato 3 Autocertificazione sullo stato dell'impianto</i>

Linee Guida MISE_Scopo e obiettivi

Scopo delle Linee Guida è (§ 1.1):

Definire le **modalità operative da seguire nella valutazione del valore di rimborso** dovuto ai gestori uscenti alla cessazione del servizio nel “primo periodo” di cui all'art. 5 del D.M. n. 226/2011, **in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell'11 febbraio 2012** (data di entrata in vigore del D.M. n. 226/2011).

Obiettivi principali delle Linee Guida:

- fornire, in assenza di specifiche previsioni contrattuali, modalità operative per la valorizzazione industriale delle reti che, nel rispetto delle norme, rappresentino un giusto equilibrio fra le esigenze delle imprese uscenti, che dovessero cedere la rete in seguito alla gara, e quelle dei clienti finali e dell'impresa vincitrice della gara d'ambito;
- ridurre il contenzioso tra gestore uscente e Ente locale concedente che rappresenta gli interessi dei clienti finali e della futura impresa aggiudicataria della gara;
- limitare le risorse complessive da parte degli Enti locali e imprese e, nello stesso tempo, aumentarne l'efficacia, concentrando le risorse nella verifica dei dati di input più importanti, nella corretta applicazione delle Linee Guida;
- abbreviare di conseguenza i tempi per la preparazione della gara;
- aumentare la trasparenza e l'omogeneità di applicazione, pur tenendo conto delle specificità locali importanti;
- dare una ragionevole certezza alle imprese uscenti;
- facilitare la verifica da parte dell'AEEGSI ai sensi dell'art. 1, comma 16, del D.L. n. 145/2013.

Aspetti economici_Corrispettivo *una tantum* a copertura degli oneri di gara

L'art. 8, comma 1, del D.M. n. 226/2011, ha inizialmente previsto che il gestore aggiudicatario della gara corrisponda alla stazione appaltante un corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all'articolo 11, rinviando all'AEEGSI il compito di fissare i criteri di definizione del corrispettivo.

L'art. 8, comma 1, del D.M. n. 226/2011, **come modificato dal D.M. 20 maggio 2015, stabilisce che i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante il corrispettivo *una tantum***, come definito dall'AEEGSI con le deliberazioni n. 407/2012/R/gas e n. 230/2013/R/gas (in merito al calcolo del corrispettivo nel caso di accorpamento di ambiti di dimensioni superiori ai 100.000 Pdr) e successive modifiche e integrazioni. **Il 90% del corrispettivo è versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara e il saldo è versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara.**

La Deliberazione 407/2012/R/gas ha ripartito il corrispettivo CG in due quote:

- QA = quota a copertura dei costi delle funzioni centralizzate;
- QC = quota a copertura dei costi delle funzioni locali.

Nella quota QC trovano copertura gli oneri sostenuti dagli Enti locali per la valutazione del valore di rimborso delle reti, inclusi gli accessi agli impianti e la predisposizione delle valutazioni di dettaglio nei casi previsti dal D.M. n. 226/2011.

Poiché il D.M. n. 226/2011 ha previsto lo svolgimento delle gare su un orizzonte pluriennale, per affidamenti successivi al 2012, il pt. 4 del deliberato ha stabilito l'adeguamento del corrispettivo CG per l'inflazione in base all'andamento del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi rilevato dall'Istat.

Aspetti economici_Corrispettivo *una tantum*_Anticipazione e rimborso

L' art. 1, comma 16-quater, del D.L. n. 145/2013 (cd. “decreto Destinazione Italia”) convertito nella Legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha stabilito che **i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante** l'importo equivalente al corrispettivo *una tantum*, come riconosciuto dall'AEEGSI con le Deliberazioni n. 407/2012/R/gas e n. 230/2013/R/gas. **Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna (Pdr) serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti**, pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante ed è rimborsata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. n. 226/2011 **come modificato dal D.M. 20 maggio 2015**, dal concessionario subentrante ai gestori uscenti, comprensiva di interessi, **entro 15 giorni dall'atto dell'avvenuta aggiudicazione della gara**, con modalità definite dall'AEEGSI.

L'AEEGSI ha definito nella **Deliberazione 3 luglio 2014, n. 326/2014/R/gas**, le “Modalità per il rimborso, ai gestori uscenti, degli importi relativi al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”.

Con la successiva **Deliberazione 24 luglio 2014, n. 367/2014/R/gas**, l'AEEGSI ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (quarto periodo di regolazione) per le gestioni d'ambito ed ha stabilito, come già espresso nella parte motivazionale delle precedenti deliberazioni n. 407/2012 e n. 326/2014, che il costo sostenuto dal gestore entrante per la corresponsione del corrispettivo *una tantum*, così come quello per gli interessi dallo stesso versati al gestore uscente, è riconosciuto in tariffa (sono quindi costi che gravano sui clienti finali gas).

Contratto di servizio tipo

Decreto Ministero dello sviluppo economico 5 febbraio 2013: “Approvazione dello schema di contratto tipo relativo all'attività di distribuzione del gas naturale”, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. n. 164/2000.

Deliberazione AEEGSI 20 novembre 2014, n. 571/2014/R/gas: “Modifiche allo schema di contratto di servizio tipo relativo all'attività di distribuzione di gas naturale”. Lo schema di contratto tipo modificato (Allegato A della deliberazione 571/2014) è stato trasmesso al MISE per l'approvazione.

Struttura del contratto tipo:	Sintesi del contenuto:
Parte I – Disposizioni generali	Definizioni, oggetto e principi, obiettivi, durata, condizioni alla scadenza
Parte II – Obblighi delle Parti relativi agli impianti	Consegna, trasferimento impianti e personale, piano di sviluppo, estensione, manutenzione, interventi sulla rete stradale, aggiornamento stato di consistenza, collaborazione e informazione
Parte III – Modalità di svolgimento del servizio	Codice di rete, connessione dei clienti, accesso al servizio, erogazione e qualità del servizio, sicurezza, tariffe, investimenti di efficienza energetica
Parte IV – Condizioni economiche del contratto	Corrispettivo per attività di controllo e vigilanza, corrispettivo per gestione impianti di proprietà Enti locali, corrispettivo affidamento, oneri occupazione suoli pubblici
Parte V – Controlli, inadempimenti e sanzioni	Comitato di monitoraggio, controlli, contestazioni, penali, clausole, controversie natura tecnica
Parte VI – Disposizioni finali	Trasformazioni societarie, spese contrattuali
Allegati	Allegati nn. 1, 1 bis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



grazie per l'attenzione

Comune di Potenza

Unità di Direzione "Opere Pubbliche, Programmazione"
Via Parco Sant'Antonio la Macchia Tel 0971 415411_415263
85100 POTENZA